

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Variante non sostanziale, parzialmente in via di sanatoria, alla concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Torrente Stura di Viù e dal Torrente Ricchiaglio in Comune di Viù, assentita a Enel Green Power Italia srl

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4854 del 7/8/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Enel Green Power Italia srl - Società del Gruppo ENEL SpA, sotto la direzione ed il coordinamento di ENEL SpA, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, C.F. 15416251005, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in via di sanatoria per quanto concerne il valore della portata massima derivata, la variante alla concessione di derivazione d'acqua dai Torrenti Stura di Lanzo e Ricchiaglio in Comune di Viù ad uso energetico di cui ai DD..PP.. 10/10/1905 n. 14107, 1/1/1910 n. 19500, 12/1/1912 n. 10060, DD.MM. 5/11/1919 n. 9223, 30/8/1952 n. 3272, originariamente assentita alla Società Idroelettrica Piemonte ed oggetto di collaudo in data 8/1/1999, con relativa superiore approvazione da parte della Direzione Generale Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici in data 11/6/1999; conseguentemente, a decorrere dalla data del presente provvedimento, detta concessione di derivazione d'acqua deve intendersi rilasciata in misura di complessivi 4.000 litri/s massimi e 2.669 litri/s medi (di cui 2.541 litri/s medi dal Torrente Stura di Viù e 128 litri/s medi dal Torrente Ricchiaglio), per produrre sul salto di metri 151,84 la potenza nominale media di kW 3.973,1;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 7/8/2024 rep. n. 88, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante; detto disciplinare sostituisce il vigente disciplinare n. 6692 di repertorio sottoscritto in data 8/1/1945, che deve ritenersi annullato;
- 3) ai sensi del D.Lgs. 13/3/1999 n. 79, di confermare la scadenza della concessione in parola al 31/3/2029 - salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di dare atto che, ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 15/R e s.m.i., il canone annuale dovuto in funzione della potenza nominale media indicata al precedente punto 1) decorre dalla annualità successiva a quella di emanazione del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che i sovracani BIM e rivieraschi sono soggetti alla medesima decorrenza e periodicità fissata per il canone demaniale;
- 6) di dare atto che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 7) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, nonchè di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.p.r. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- 10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- 11) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 7/8/2024

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario provvederà al posizionamento di un display agevolmente visibile dall'esterno dell'edificio centrale che indichi la potenza prodotta e la portata derivata.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Per quanto concerne la derivazione delle acque del Torrente Stura di Viù, ai sensi del D.P.G.R. 14/R/2021, a decorrere dall'adeguamento dell'opera di presa previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti (comunque entro il termine massimo del 22/12/2024 definito dalle disposizioni regolamentari in vigore, salvo proroghe), il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle, senza indennizzo alcuno ed in luogo dell'attuale rilascio pari 786 litri/s, le seguenti portate istantanee minime:

- dal 1/12 al 28/2 di ogni anno: 610 litri/s;
- dal 1/3 al 30/4 di ogni anno, 872 litri/s;
- dal 1/5 al 30/6 di ogni anno, 1.570 litri/s;
- dal 1/7 al 30/11 di ogni anno, 872 litri/s.

L'obbligo di rilascio dal Torrente Ricchiaglio è confermato pari a 104 litri/s; esso dovrà essere attuato mediante la scala di risalita per l'ittiofauna, da realizzare secondo le tempistiche di cui al successivo art. 15.

L'esercizio delle derivazioni dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai suddetti valori di rilascio.

E' facoltà dell'Autorità concedente di eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)"